

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

VIGILANZA

Al fine di ottimizzare il servizio scolastico ed assicurare modalità di rapporto corrette ed efficaci all'interno dell'Istituto, sono di seguito riportate indicazioni pratiche – organizzative sulla vigilanza degli alunni.

In considerazione della specificità e dell'importanza della tematica di cui all'oggetto, tenuto conto delle legittime preoccupazioni derivanti dall'obbligo che grava sul personale scolastico di vigilare su alunni minori durante la giornata scolastica e delle comprensibili apprensioni dei genitori che affidano i figli all'istituzione scolastica, si ritiene opportuno, *in primis*, tracciare per sommi capi il quadro normativo di riferimento in materia, allo scopo di porre in essere le necessarie azioni preventive. Ciò al fine di salvaguardare l'incolumità degli alunni e tutelare, nel contempo, il personale della scuola - che dovrà attenersi alle disposizioni di seguito illustrate - e l'Amministrazione Scolastica.

Si è a prendere visione del Regolamento d'Istituto (disponibile sul sito web dell'Istituto), relativamente alla vigilanza sugli alunni e all'ingresso e uscita degli alunni.

1. Obbligo di vigilanza

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 29.11.2007, dispone che *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.”*

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*. L'art. 2048 c.c. recita che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento; è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

La lettura dei due artt. deve essere completata con l'art. 61 della Legge n. 312 del 1980, ai sensi della quale *“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di **dolo o colpa grave** [...].”*

La Corte dei Conti, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente **deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza**.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla **presunzione** che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza sui minori fa capo in generale al **personale docente**, ma sono previste specifiche attribuzioni anche a carico dei **collaboratori scolastici**, per i quali l'art. 47, comma 1,

lettera a del CCNL del comparto scuola 29/11/07 (Tab. A allegata al contratto) con riferimento al profilo, prevede per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” e testualmente recita: “È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di **accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni**, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione[...]; **di vigilanza** sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche [...]”. Pertanto i collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti, così da assicurare l’ottimale svolgimento organizzativo di tutti i momenti della vita scolastica.

Le responsabilità desumibili dal quadro normativo di cui sopra, sussistono, come statuito anche dalla Suprema Corte, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento degli studenti alla scuola fino a quello della loro uscita, quando il minore viene riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo e si estendono anche ai danni che gli allievi possono causare a se stessi. Il periodo di vigilanza, quindi, riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il controllo del personale sopra indicato: non si esaurisce al tempo delle lezioni (siano esse impartite dai docenti agli alunni della propria classe o a singoli alunni o gruppi provenienti da classi diverse ad essi espressamente affidati su specifiche disposizioni organizzative), ma si estende all’attività scolastica in genere (ricreazione, intervalli, mensa, gite scolastiche o attività che si svolgono nei locali scolastici, in quelli di pertinenza, in spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo).

Va infine rilevato che la vigilanza deve essere potenziata in relazione all’età, al grado di maturazione raggiunto dai minori e alle specifiche condizioni ambientali (valutazione della prevedibilità dell’eventuale danno); vale a dire più un bambino/alunno è piccolo oppure vivace o con riconosciute disabilità o ci si trova in luogo più denso di pericoli, tanto più si deve vigilare.

Le indicazioni di comportamento successive rappresentano, quindi, una tutela per il personale scolastico: la vigilanza costituisce innanzitutto un **diritto per gli alunni**, il **diritto alla tutela dell’integrità fisica**, cui corrisponde un preciso **dovere che incombe sui genitori e sulla scuola**, che devono collaborare affinché il diritto dei minori venga tutelato.

2. Ingresso

Come sopra specificato, i docenti sono tenuti a trovarsi a scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, in collaborazione con i collaboratori scolastici, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, o comunque 5 minuti prima dell’inizio della loro lezione per subentrare all’insegnante che termina il servizio. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso degli alunni e garantiscono la sorveglianza degli stessi autorizzati all’ingresso anticipato (ove previsto) e di quelli che arrivano con il trasporto scolastico.

In caso di assenza per malattia o altri gravi ed imprevisti impedimenti, il personale (docenti o ATA) è tenuto ad avvertire la Segreteria quanto prima e comunque a partire dalle 7.30 e possibilmente entro le ore 8,00. Qualora si sia resa necessaria la chiamata di un supplente e questi non abbia potuto entrare in servizio dall’inizio delle lezioni, i collaboratori scolastici garantiscono la sorveglianza immediata.

I cancelli e le porte di accesso alle scuole saranno chiusi 10 minuti dopo l’inizio delle lezioni e resteranno chiusi per l’intero orario scolastico. Per evidenti motivi di sicurezza (oltre che di responsabilità civile e penale) sono autorizzati ad accedere e circolare nelle strutture scolastiche i soli docenti in orario di servizio, oltre a coloro che verranno autorizzati dal Dirigente Scolastico. I collaboratori scolastici impediranno l’accesso a chiunque non sia autorizzato.

Si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola.

○ Scuola dell’Infanzia

- I genitori dei bambini devono consegnare i bambini al personale docente, coadiuvato dal collaboratore scolastico in servizio, all’**ingresso** dell’edificio.
- Le insegnanti dei vari turni prenderanno in consegna i bambini nelle aule o negli spazi di loro competenza.

○ Scuola Primaria

- Gli alunni devono essere accompagnati dai genitori, al portone di ingresso; le operazioni di consegna dovranno avvenire nel più breve tempo possibile e sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico in servizio.

- Un collaboratore scolastico stazionerà nei pressi del cancello, per prendere in consegna ed accompagnare all'ingresso dell'edificio i bambini che utilizzano lo scuolabus.
- Le insegnanti in servizio alla prima ora prenderanno in consegna i bambini all'**ingresso** e li accompagneranno nelle rispettive aule, evitando assembramenti negli atri e lungo le scale. Gli alunni devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso la propria aula.
- Nel plesso di Cà Tiepolo, il personale in servizio al primo e al secondo piano dell'edificio scolastico deve assicurare la costante presenza durante l'ingresso degli alunni.

È fatto divieto ai genitori di accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule (salvo diverse disposizioni o autorizzazioni).

Gli alunni che giungono a scuola in ritardo, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa compilazione della giustificazione, e accompagnati in classe dal collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti (superiori a 5), l'insegnante dovrà darne informazione al Dirigente o ad un suo collaboratore/referente.

○ **Scuola Secondaria di I grado Sede Centrale**

- Gli alunni sono autorizzati ad accedere nel cortile della sede centrale alle ore 7,55, ove saranno accolti, collocatisi negli appositi luoghi di raccolta contrassegnati da etichette recanti le classi, da un collaboratore scolastico.
- Al suono della campanella della prima ora di lezione, gli alunni accederanno al plesso tramite le rampe, ove stazioneranno - in corrispondenza dell'Aula Magna - il collaboratore scolastico che si trovava in cortile, un secondo collaboratore all'altezza delle aule dell'indirizzo musicale. I docenti della prima ora attenderanno i rispettivi alunni al primo e al secondo piano – in prossimità delle porte antincendio - e li accompagneranno in aula per dare inizio alle lezioni.
- Gli alunni devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, per accedere alle aule evitando di creare assembramenti e intralci.
- Ai genitori non è consentito accompagnare i figli direttamente nelle aule, se non espressamente autorizzati.
- Il personale in servizio al primo e al secondo piano dell'edificio scolastico deve assicurare la costante presenza durante l'ingresso degli alunni.

○ **Plesso di Scardovari**

- Gli alunni entreranno nel cortile alle ore 8,00, ove il collaboratore scolastico vigilerà sull'ordinato ingresso degli stessi nelle rispettive classi. Il docente della prima ora di lezione attenderà gli alunni nell'atrio e accompagnerà gli stessi nelle rispettive aule in modo ordinato;
- Il/i collaboratore/i scolastico/i coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

3. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi **temporaneamente** dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. Per quanto sopra, gli alunni non possono, né da soli né in piccolo gruppo, trovarsi presso aule, laboratori, biblioteca, aula magna, palestra, ecc. senza la vigilanza di un adulto.

I docenti sono tenuti, altresì, a verificare che gli alunni evitino situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi verso terzi, ma anche che siano danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. In particolare i docenti devono:

- segnalare senza indugio, qualora rilevino che il comportamento degli alunni non sia consono, la situazione ai genitori;
- verificare che i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite e il pavimento sia sgombro da materiale che intralci le vie di fuga. A tal fine, gli zaini devono essere tutti collocati in fondo all'aula;
- controllare che le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente ogni responsabilità individuale;
- accertarsi che non siano consumati nelle aule, durante le lezioni, panini o bevande;
- adoperarsi perché i cellulari non siano utilizzati.

4. Uscita degli alunni dalla classe durante le lezioni

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari, a meno non sia sotto la custodia di un altro docente. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

5. Intervallo, refezione, pausa del dopo mensa, spostamenti tra aule e/o edifici,.

Relativamente alla vigilanza durante le pause ricreative, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata e attenta sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggior attenzione per la "prevedibilità di maggiori rischi ed eventi dannosi". (Cfr. Cass. n.6331 26 giugno 1998). Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza, che richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza. Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con i docenti nella vigilanza e sorvegliare i corridoi e lo spazio esterno antistante i bagni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, dovrà essere prestata la massima attenzione, attenendosi alle seguenti indicazioni:

- le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio durante l'intervallo, la refezione e il dopo mensa;
- i docenti resteranno nelle rispettive classi in prossimità della porta d'ingresso per controllare quanto accade nell'aula e nei corridoi;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, si può facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi;
- i collaboratori scolastici dovranno posizionarsi nel piano in modo da avere una visuale quanto più ampia possibile della propria area di competenza (es. al centro del corridoio), prestando attenzione agli assembramenti che si presentano all'interno dei bagni.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto, nel rispetto delle normali condizioni igieniche e di comportamento.

Gli spostamenti dalle aule agli spazi sportivi e ai laboratori devono avvenire in ordine e in silenzio, per non recare disturbo alle altre classi. Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra; tali trasferimenti possono essere effettuati, su richiesta del docente, anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai docenti di Scienze motorie e sportive accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi sportivi, e viceversa; ove ricorrano particolari necessità o esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere eseguiti con la collaborazione del personale ausiliario, specificamente incaricato dal Direttore SGA.

6. Cambio dell'ora

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più

celermente possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Si invitano tutti i docenti al rispetto dello spazio orario di ciascuno, onde evitare situazioni di confusione di responsabilità.

Durante il cambio dell'ora, in caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dando, nel contempo, avviso alla Dirigenza e alla Segreteria, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

7. Uscita al termine delle lezioni

o Scuola dell'Infanzia

I genitori (o i loro delegati o l'assistente del servizio Scuolabus) devono prendere in consegna i figli all'ingresso dell'edificio, ove eviteranno di attardarsi. Gli alunni saranno accompagnati dalle insegnanti e saranno coadiuvati dai collaboratori scolastici nelle operazioni di riconsegna dei bambini.

o Scuola Primaria

Il personale docente - in servizio nell'ultima ora di lezione - deve accompagnare gli alunni fino al portone, curando, di concerto con i collaboratori scolastici, la consegna degli alunni al genitore, ad un delegato o all'assistente del servizio scuolabus.

In nessun caso gli alunni della scuola primaria possono recarsi a casa da soli.

o Scuola Secondaria di I grado

Sede Centrale

L'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza degli insegnanti impiegati nell'ultima ora di lezione, che accompagneranno gli alunni al cancello, vigilando sulla corretta uscita degli stessi, in modo che non si creino assembramenti negli atri e lungo le rampe di accesso. I collaboratori scolastici in servizio ai piani dovranno porsi in un luogo tale da garantire la vigilanza del percorso, per tutto il tempo necessario all'uscita di tutti gli alunni. Gli studenti di strumento - i cui nominativi, con l'indicazione dell'orario delle lezioni, sono indicati negli elenchi predisposti dal docente referente dell'indirizzo musicale ed affissi in ogni classe - saranno consegnati dai docenti curricolari ai docenti dell'indirizzo musicale, che alle ore 13,05 si distribuiranno - n. 2 per ciascun piano - sui due piani del plesso, prenderanno in consegna i loro alunni e li accompagneranno nell'aula della classe 3^aB. Dopo l'appello, ogni docente si recherà nella rispettiva aula con il proprio gruppo di alunni.

Ogni uscita anticipata deve essere richiesta per iscritto dai genitori o dai loro delegati. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro.

o Plesso di Scardovari

Il personale docente - in servizio nell'ultima ora di lezione - deve accompagnare gli alunni fino al cancello, assistito dal collaboratore scolastico. I docenti curricolari, al termine delle attività curricolari antimeridiane, consegneranno nell'atrio ai docenti di strumento i rispettivi alunni. Si precisa che nelle aule sono collocati, a cura del coordinatore dell'indirizzo musicale, gli elenchi degli studenti dell'indirizzo musicale e il loro orario.

8. Vigilanza durante le attività extrascolastiche (manifestazioni, uscite didattiche, viaggi di istruzione)

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di manifestazioni, visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni, durante i viaggi di istruzione, va esercitata 24 ore su 24. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di mezzi di trasporto e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente in ciascuna camera per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, qualora ve ne fossero, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altre priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

9. Scuolabus

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa. Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi negli spazi predisposti, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

10. Accesso locali scolastici

L'accesso non è consentito agli estranei se non autorizzati: è vietata la presenza nei locali di ogni plesso dell'Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. In caso di comunicazioni URGENTI o di consegna di MATERIALE, che non può essere rimandata, il collaboratore scolastico farà da tramite per il contatto con il docente in servizio nella classe dell'alunno/a interessato/a. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

L'ingresso è sempre consentito a tutte le Autorità locali e istituzionali.